



Dalla Segreteria Nazionale

Nomina e formazione della figura del preposto (art. 2 D.Lgs. 81/08) *L'intervento*



La Segreteria Nazionale

Prot. Nr.464/SG/19

Roma, 22 novembre 2019

OGGETTO: Nomina e formazione della figura del Preposto (art. 2 D.Lgs. 81/08).

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P. S.

Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S.

Ufficio Centrale Ispettivo LORO SEDI

Con la presente questa Segreteria Nazionale, raccogliendo le diffuse segnalazioni provenienti dalle segreterie provinciali, chiede un intervento urgente affinché venga affrontata in maniera univoca ed uniforme sul territorio nazionale la questione della nomina e formazione della figura del Preposto ex art. 2 D.Lgs 81/08.

Come noto, in attesa della nomina e/o elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza le Segreterie Provinciali dei Sindacati maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale hanno la facoltà di svolgerne le funzioni.

Pertanto si rende necessario rendere nota la posizione del Siap in merito alla figura del "Preposto" considerando la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo interministeriale nr. 127 del 21.08.2019, previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 81/08, che entrerà in vigore il 14.11.2019. ***(decreto attuativo che sarà oggetto di ulteriori approfondite critiche osservazioni da parte del SIAP il quale già nel 2014 si pronunciò negativamente sui contenuti dell'allora bozza)***

L'articolo 3 del Decreto attuativo riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo 81/08 il quale definisce il "Preposto" nella "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*".

L'unica differenza introdotta dall'articolo 3 del decreto attuativo rispetto al testo del Decreto Legislativo va a sovraccaricare, ulteriormente, la figura del Preposto in quanto andrebbe a sovrintendere l'attività lavorativa, anche temporanea, di un dipendente rendendo ancor più aleatorio e non definito il compito affidatogli dal datore di lavoro o addirittura dal dirigente preposto.

Detto questo e tenendo conto che il decreto attuativo non si pronuncia sugli obblighi del Preposto parrebbe implicito che gli stessi siano disciplinati dall'articolo 19 del D.vo 81/08 ovvero:

"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:



- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.

Le **sanzioni previste dal D.vo 81/08 per i preposti** che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:

- *arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione di quanto presente alle lettere a), e), f);*
- *arresto sino a un mese o l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alle lettere b), c), d);*
- *ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alla lettera g).*

Considerato che, come segnalato da diverse strutture provinciali, sul territorio nazionale alcuni Datori di Lavoro hanno assunto o stanno per farlo, iniziative diverse in merito alla nomina ed alla formazione di questa figura, il SIAP ritiene necessario chiarire attraverso la presente nota la propria posizione, precisando che la stessa vale anche come parere consultivo ai sensi dell'articolo 50 del D.vo 81/08.

Tenendo conto che, tranne per alcuni casi esplicitamente indicati dal d.vo 81/08, non esiste l'obbligatorietà della nomina formale della figura del Preposto, l'interpretazione della suddetta definizione, ove si fa riferimento all' *“incarico conferitogli”* è da considerare per quei casi ove la figura del *“Preposto (di Diritto)”* debba essere obbligatoriamente presente durante l'attività lavorativa.

A tal proposito riteniamo utile precisare che il D.vo 81/08 individua alcuni casi ben determinati per i quali è prevista la presenza obbligatoria del *“preposto”* ovvero:

“Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.”

“Articolo 149 - Paratoie e cassoni

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.”

“Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.”



Precisato quanto sopra, nel caso in cui alcuni Datori di lavoro della Polizia di Stato abbiano comunque deciso di individuare la figura del Preposto all'interno dei propri ambienti lavorativi e specificatamente all'interno delle Aree Riservate previste dall'art. 3 del d.vo 81/08, appare evidente che gli stessi abbiano anche l'obbligo di provvedere alla loro formazione così come previsto dall'art. 37 del d.vo 81/08.

Per questo consideriamo “*contra legem*” la scelta già messa in atto da alcuni Datori di Lavoro di nominare “preposti” alcuni dipendenti senza aver fornito l'obbligatoria formazione.

Inoltre consideriamo altrettanto non conforme alla normativa vigente la scelta di predisporre progetti formativi finalizzati alla successiva nomina a “preposto”, riservati ad un numero ristretto di dipendenti ai quali sono affidate responsabilità organizzative, quali Capi Settori, Capi Uffici ecc., in quanto tale formazione dovrebbe essere assicurata anche a tutti quei dipendenti che vanno ordinariamente a sostituire i propri responsabili in caso di loro assenza dal luogo di lavoro.

Dipendenti che in concreto vanno a ricoprire la figura del cosiddetto “preposto di fatto” ovvero persona che, senza alcun incarico formale da parte del datore di lavoro, espleterebbe nella sostanza i poteri tipici del “preposto di diritto”, assumendone le relative responsabilità (art. 299 D.vo 81/08).

Pertanto partendo dal presupposto che, come sosteniamo, non è obbligatoria la figura del “preposto di diritto” nell'ambito delle Aree Riservate della Polizia di Stato, riteniamo comunque fondamentale che venga garantita l'obbligatoria formazione a tutti i dipendenti della Polizia di Stato (ed impiegati civili del Ministero dell'Interno) che per le competenze insite nel ruolo e qualifiche rivestite possono assumere in prima persona la figura del “preposto”.

In sintesi, al fine di uniformare la posizione nei confronti di tutti i Datori di lavoro presenti sul territorio nazionale precisiamo la posizione del SIAP sulla figura del Preposto (ex art. 2 d.vo 81/08) all'interno delle Aree Riservate della Polizia di Stato:

1. Non esiste l'obbligatorietà della nomina formale della figura del Preposto.(Preposto di diritto)
 - Datori di Lavoro che hanno già provveduto a notificare al personale provvedimenti di nomina dovrebbero valutare l'urgente annullamento degli stessi in attesa di sviluppi normativi chiari e certi.
2. Qualora i Datori di Lavoro ritengano necessario assicurare sui posti di lavoro, all'interno delle Aree Riservate della Polizia di Stato che personale qualificato svolga la funzione di Preposto (di fatto) occorre che i dipendenti appartenenti a Ruoli e qualifiche che prevedano competenze di responsabilità organizzative funzionali vengano adeguatamente formati così come previsto dall'art. 37 D.vo 81/08
 - In tal caso riteniamo che la formazione non possa e non debba essere effettuata a carico dei vari e numerosissimi Datori di Lavoro presenti sul territorio periferico ma che venga pianificata e predisposta a livello centrale a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, così come avviene per la formazione dei RSPP – ASPP – ed altre figure giuridicamente previste dalla normativa vigente.
 - i Datori di Lavoro che stanno predisponendo progetti formativi mirati alla nomina di preposti, dovrebbero essere invitati a non avviare le procedure formative sino a quando non saranno diramate indicazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani

originale firmato agli atti